

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05177/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2024, proposto da

Maria Vivenzio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Rossella Verde, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del

Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0062245 del 10/10/2024 recante la modifica e sostituzione del D.D. prot. n. 60918 del 07.10.2024. e l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con

D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” per la Regione Campania;

- del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0060918 del 07/10/2024 adottato dal Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda”;

del provvedimento prot. 0007885 del 26/07/2024 della Commissione per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” recante la risposta negativa all'atto di diffida alla riammissione della ricorrente al concorso de quo;

del comportamento della Commissione di concorso che alla data di convocazione per la prova pratica non consentiva l'accesso alla ricorrente alle ore 8,52, ovvero prima dell'ora di inizio della medesima prova;

di tutti gli atti della procedura concorsuale inficiati dal comportamento illegittimo della Commissione che, con l'inibizione alla partecipazione alla prova pratica della ricorrente, ha alterato la selezione in violazione dei principi della par condicio e massima partecipazione alla selezione pubblica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, alla camera di consiglio odierna, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Considerato che, pertanto, deve prendersi atto della rinuncia, in relazione al principio della domanda;

Rilevato che, alla medesima camera di consiglio, parte ricorrente ha chiesto di procedere alla notifica a tutti i controinteressati a mezzo pubblici proclami;

Ritenuto che tale istanza possa essere accolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., poiché il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato e che

la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito Internet istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); Ritenuto, perciò, di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

1. nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare

riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso;

2. l'amministrazione avrà obbligo di pubblicare, su richiesta del ricorrente che provvederà a fornire la relativa documentazione con le modalità indicate dalla stessa amministrazione, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con numero di RG del ricorso, data e numero di provvedimento;

3. l'amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

4. l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

5. la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

6. le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti la modalità di notificazione per pubblici proclami come richiesto, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Rilevato che, in mancanza di accoglimento dell'istanza cautelare oggetto di rinuncia, la data di discussione del ricorso nel merito non può essere fissata ai sensi dell'art. 55 comma 11 c.p.a., ma deve fissarsi a cura del Presidente, previa formulazione di istanza di prelievo ex art. 71 c.p.a. dalla parte interessata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) così dispone:

- prende atto della rinuncia all'istanza cautelare;
- autorizza la notifica a mezzo pubblici proclami, nei termini e con le modalità di cui alla parte motivata.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.